

Convenzione internazionale n. 19 concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro

Adottata a Ginevra il 5 giugno 1925²

Approvata dall'Assemblea federale il 9 giugno 1927³

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 1° febbraio 1929

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1929⁴

(Stato 2 settembre 2010)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e radunatasi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione,

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla parità di trattamento ai lavoratori nazionali ed esteri vittime di infortuni del lavoro, seconda questione iscritta all'ordine del giorno della sessione, e dopo aver risolto che queste proposte avessero a prendere la forma di Convenzione internazionale,

adotta, oggi 5 giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sulla parità di trattamento (infortuni del lavoro), 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro:

Art. 1

1. Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad accordare ai sudditi di qualsiasi altro Membro che abbia ratificato la detta Convenzione, che saranno vittime di infortuni del lavoro

RS 14 63; FF 1926 I 795 ediz. ted. 1926 I 851 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione franc. della presente Raccolta

² La Conv. è stata adottata nella settima sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 6).

In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modifiche alla presente Conv. allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modifiche, introdotte dalla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0).

³ N. I lett. a del DF del 9 giu. 1927 (RS 14 67).

⁴ Con la dichiarazione contenuta nell'atto di ratificazione, la Svizzera ha riconosciuto applicabile la presente Conv. agli infortuni professionali che accadranno dopo il 31 gen. 1929.

avvenuti sul suo territorio, o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento ch'esso assicura a⁵ suoi propri sudditi in materia di riparazione di danni cagionati da infortuni del lavoro.

2. Questa parità di trattamento sarà assicurata ai lavoratori esteri e ai loro aventi diritto, senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per quanto concerne i pagamenti che, in virtù di questo principio, un Membro o i suoi sudditi dovessero fare fuori del territorio di detto Membro, le disposizioni da prendere saranno regolate, se è necessario, da accordi speciali conchiusi con i Membri interessati.

Art. 2

Per quanto concerne la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro patiti da lavoratori occupati temporaneamente o ad intermittenza sul territorio d'un Membro per conto d'una impresa situata sul territorio d'un altro Membro, si può disporre che sia applicata la legislazione di quest'ultimo mediante accordi speciali tra i Membri interessati.⁵

Art. 3

I Membri che ratificano la presente Convenzione e presso i quali non esiste un regime di indennità o d'assicurazione contro gli infortuni del lavoro che preveda delle prestazioni determinate, convengono di istituire un siffatto regime entro un termine di tre anni a contare dalla loro ratificazione.

Art. 4

I Membri che ratificano la presente Convenzione si impegnano a prestarsi mutua assistenza allo scopo di facilitare la sua applicazione come pure l'esecuzione delle loro leggi e regolamenti rispettivi in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro e a comunicare all'Ufficio internazionale del Lavoro, che ne informerà gli altri Membri interessati, qualsiasi modificazione nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro.

Art. 5

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 6

1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.

⁵ La Svizzera si è accordata in questo senso con i Paesi Bassi [RU 1958 1065 art. 26 cpv. I]. Vedi anche l'Acc. 12 nov. 1936 tra la Svizzera e la Germania che libera le ferrovie di ciascuno di questi paesi dall'assoggettamento all'assicurazione contro gli infortuni dell'altro paese (RS 0.832.291.362).

2. Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 7

Non appena le ratificazioni di due Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all'Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro parimenti la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 8

Salve restando le disposizioni dell'art. 6, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3 e 4 al più tardi il 1° gennaio 1927, e a prendere quelle misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 9

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue Colonie, ne' suoi possedimenti o protettorati, conformemente alle disposizioni dell'art. 35 della Costituzione dell'organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 10

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla, trascorso che sia un periodo di 10 anni dalla data in cui sarà primamente entrata in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 11⁶

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

⁶ Nuovo testo giusto l'art. 1 della Conv. n. 116 del 26 giu. 1961, approvato dall'AF il 2 ott. 1962 (RU 1962 1413 1411).

Art. 12

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione il 2 settembre 2010⁷

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	19 ottobre	1962 S	19 ottobre	1962
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Antigua e Barbuda	2 febbraio	1983 S	2 febbraio	1983
Argentina	14 marzo	1950	14 marzo	1950
Australia				
Isola di Norfolk ^a	8 febbraio	1996	8 febbraio	1996
Austria	29 settembre	1928	29 settembre	1928
Bahamas	25 maggio	1976 S	25 maggio	1976
Bangladesh	22 giugno	1972 S	22 giugno	1972
Barbados	8 maggio	1967 S	8 maggio	1967
Belgio	3 ottobre	1927	3 ottobre	1927
Belize	15 dicembre	1983 S	15 dicembre	1983
Bolivia	19 luglio	1954	19 luglio	1954
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Botswana	3 febbraio	1988	3 febbraio	1988
Brasile	25 aprile	1957	25 aprile	1957
Bulgaria	5 settembre	1929	5 settembre	1929
Burkina Faso	30 giugno	1969	30 giugno	1969
Burundi	11 marzo	1963 S	11 marzo	1963
Camerun	3 settembre	1962 S	3 settembre	1962
Capo Verde	18 febbraio	1987	18 febbraio	1987
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993	1° gennaio	1993
Cile	8 ottobre	1931	8 ottobre	1931
Cina				
Hong Kong	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^a	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	23 settembre	1960 S	23 settembre	1960
Colombia	20 giugno	1933	20 giugno	1933
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Kinshasa)	20 settembre	1960 S	20 settembre	1960
Corea (Sud)	29 marzo	2001	29 marzo	2002
Côte d'Ivoire	5 maggio	1961	5 maggio	1961
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	6 agosto	1928	6 agosto	1928
Danimarca	31 marzo	1928	31 marzo	1928
Groenlandia	31 maggio	1954	31 maggio	1954
Isole Faerøer	31 marzo	1928	31 marzo	1928
Dominica	28 febbraio	1983 S	28 febbraio	1983

⁷ RU 1973 1644, 1975 2488, 1982 1824, 1985 309, 1989 1540, 2004 723 e 2010 4939.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del
DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Dominicana, Repubblica	5 dicembre	1956	5 dicembre	1956
Egitto	29 novembre	1948	29 novembre	1948
Estonia	14 aprile	1930	14 aprile	1930
Figi	19 aprile	1974 S	19 aprile	1974
Filippine	26 aprile	1994	26 aprile	1994
Finlandia	17 settembre	1927	17 settembre	1927
Francia	4 aprile	1928	4 aprile	1928
Guadalupa	22 febbraio	1948	22 febbraio	1948
Guayana francese	22 febbraio	1948	22 febbraio	1948
Martinica	22 febbraio	1948	22 febbraio	1948
Nuova Caledonia	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Riunione	22 febbraio	1948	22 febbraio	1948
St. Pierre e Miquelon	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Gabon	13 giugno	1961	13 giugno	1961
Germania	18 settembre	1928	18 settembre	1928
Ghana	20 maggio	1957 S	20 maggio	1957
Giamaica	26 dicembre	1962 S	26 dicembre	1962
Giappone*	8 ottobre	1928	8 ottobre	1928
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Grecia	30 maggio	1936	30 maggio	1936
Grenada	9 luglio	1979 S	9 luglio	1979
Guatemala	2 agosto	1961	2 agosto	1961
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977	21 febbraio	1977
Guyana	8 giugno	1966 S	8 giugno	1966
Haiti	19 aprile	1955	19 aprile	1955
India	30 settembre	1927	30 settembre	1927
Indonesia	12 giugno	1950 S	12 giugno	1950
Iran	10 giugno	1972	10 giugno	1972
Iraq	30 aprile	1940	30 aprile	1940
Irlanda	5 luglio	1930	5 luglio	1930
Israele	5 maggio	1958	5 maggio	1958
Italia	15 marzo	1928	15 marzo	1928
Kenya	13 gennaio	1964 S	13 gennaio	1964
Lesotho	31 ottobre	1966 S	31 ottobre	1966
Lettonia	29 maggio	1928	29 maggio	1928
Libano	1° giugno	1977	1° giugno	1977
Lituania	28 settembre	1934	28 settembre	1934
Lussemburgo	16 aprile	1928	16 aprile	1928
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar	10 agosto	1962	10 agosto	1962
Malawi	22 marzo	1965	22 marzo	1965
Malaysia	11 novembre	1957 S	11 novembre	1957
Mali	17 agosto	1964	17 agosto	1964

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Malta	4 gennaio	1965 S	4 gennaio	1965
Marocco	13 giugno	1956 S	13 giugno	1956
Mauritania	8 novembre	1963	8 novembre	1963
Maurizio	2 dicembre	1969 S	2 dicembre	1969
Messico	12 maggio	1934	12 maggio	1934
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar	18 maggio	1948 S	18 maggio	1948
Nauru	5 settembre	1968 S	5 settembre	1968
Nicaragua	12 aprile	1934	12 aprile	1934
Nigeria	17 ottobre	1960 S	17 ottobre	1960
Norvegia	11 giugno	1929	11 giugno	1929
Paesi Bassi	13 settembre	1927	13 settembre	1927
Pakistan	31 ottobre	1947 S	31 ottobre	1947
Panama	19 giugno	1970	19 giugno	1970
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976 S	1° maggio	1976
Perù	8 novembre	1945	8 novembre	1945
Polonia	28 febbraio	1928	28 febbraio	1928
Portogallo*	27 marzo	1929	27 marzo	1929
Regno Unito				
Anguilla	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Bermuda	5 settembre	1966	15 giugno	1974
Guernesey	6 ottobre	1926	6 ottobre	1926
Isola di Man	6 ottobre	1926	6 ottobre	1926
Isole Falkland	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Isole Vergini britanniche	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Jersey	6 ottobre	1926	6 ottobre	1926
Montserrat	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Sant'Elena	27 marzo	1950	15 giugno	1974
Rep. Centrafricana	9 giugno	1964	9 giugno	1964
Ruanda	18 settembre	1962 S	18 settembre	1962
Saint Lucia	14 maggio	1980 S	14 maggio	1980
Saint Vincent e Grenadine	21 ottobre	1998 S	31 maggio	1995
Salomone, Isole	6 agosto	1985 S	6 agosto	1985
Senegal	22 ottobre	1962	22 ottobre	1962
Serbia ^b	24 novembre	2000 S	1° aprile	1927
Sierra Leone	13 giugno	1961 S	13 giugno	1961
Singapore	25 ottobre	1965 S	25 ottobre	1965
Siria	30 ottobre	1961 S	30 ottobre	1961
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Somalia ^c	18 novembre	1960 S	18 novembre	1960
Spagna	22 febbraio	1929	22 febbraio	1929
Sudafrica	30 marzo	1926	8 settembre	1926
Sudan	18 giugno	1957	18 giugno	1957

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Suriname	15 giugno	1976 S	15 giugno	1976
Svezia	8 settembre	1926	8 settembre	1926
Svizzera	1° febbraio	1929	1° febbraio	1929
Swaziland	26 aprile	1978 S	26 aprile	1978
São Tomé e Príncipe	1° giugno	1982 S	1° giugno	1982
Tanzania	30 gennaio	1962 S	30 gennaio	1962
Thailandia	5 aprile	1968	5 aprile	1968
Trinidad e Tobago	24 maggio	1963 S	24 maggio	1963
Tunisia	12 giugno	1956 S	12 giugno	1956
Uganda	4 giugno	1963 S	4 giugno	1963
Ungheria	19 aprile	1928	19 aprile	1928
Uruguay	6 giugno	1933	6 giugno	1933
Venezuela	20 novembre	1944	20 novembre	1944
Yemen	14 aprile	1969 S	14 aprile	1969
Zambia	2 dicembre	1964 S	2 dicembre	1964
Zimbabwe	6 giugno	1980 S	6 giugno	1980

* Riserve, vedi qui appresso

a Applicabile senza modifiche.

b Il 24 nov. 2000 in seguito all'ammissione della Repubblica federale di Jugoslavia all'organizzazione internazionale di lavoro, il governo di Jugoslavia dichiara che rimane legato per le obbligazioni che erano già applicabili al suo territorio.

c Gli obblighi derivanti dalla Conv. n. 19, applicabili all'ex territorio sotto tutela, sono stati estesi all'insieme del territorio nazionale della Somalia.

Riserve

Giappone

La ratificazione del Giappone non si applica alla Corea, a Formosa, a Karafuto, al territorio di Kwantung e neppure alle isole sotto mandato giapponese del Pacifico.

Portogallo

La ratificazione non s'applica alle colonie portoghesi.